



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO

Prima sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3273/2015** promossa da:

..... (T),
I J), con il patrocinio dell'avv. PATRIGNANI
TOMMASO, elettivamente domiciliato in VIA S. FRANCESCO 52 61121 PESARO presso il
difensore avv. PATRIGNANI TOMMASO

ATTORE/I

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO SOC. COOP. (C.F. 00131220410), con il
patrocinio dell'avv. CONTI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in C.SO GARIBALDI, 144
61034 FOSSOMBRONE presso il difensore avv. CONTI ALESSANDRA

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

- *accertare e dichiarare l’illiceità del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non solo sul mero capitale;*
- *accertare e dichiarare in definitiva la nullità del contratto di mutuo nella parte in cui si determina la corresponsione di interessi;*
- *ritenere il medesimo contratto derubricato in prestito a titolo gratuito ex art. 1815 c.c., II comma c.c.;*



- accertare che alla data del 16.01.2015 la Sig.ra [redacted] abbia pagato come interessi l'importo di euro 30.238,51;
 - accertare che alla data del 16.01.2015 il Sig. [redacted] abbia pagato come interessi l'importo di €. 34.182,17;
 - accertare quanto allo stato i Sig. [redacted] e [redacted] hanno ulteriormente corrisposto per capitale e interessi.
- Con vittoria di competenze e spese di causa”.

Per parte convenuta:

“Voglia il Tribunale di Pesaro:

- rigettare integralmente la domanda proposta da N. [redacted], per tutte le ragioni esposte e condannare gli attori al pagamento di tutte le spese processuali, comprensivi di compenso professionale, oltre accessori di legge e spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal Giudice”

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

In fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato i Sigg.ri [redacted] e [redacted] evocavano in giudizio la Banca di Credito Cooperativo di Fano Soc. Coop. deducendo che i medesimi, in data 22.07.2009, con rogito del Notaio Dott.ssa Annunziata Morico, stipulavano con la suddetta banca, il mutuo ipotecario a tasso variabile n. 16/20/00226¹, in virtù del quale veniva loro concesso un finanziamento di €. 500.000,00 da rimborsare nel termine di venticinque anni, mediante il pagamento di 300 rate mensili consecutive, per il quale venivano pattuiti, alla data della sua stipula, un tasso di interesse contrattuale pari al 2,59% ed un tasso di interesse di mora pari al 4,59%, mentre il tasso soglia tratto dal TEGM pubblicato dalla Banca d'Italia relativamente al trimestre di sottoscrizione del contratto, era del 5,09%. Pertanto, ritenendo che il tasso d'interesse del mutuo *de quo* fosse di natura usuraria, in quanto il computo del tasso contrattuale e del tasso di mora travalicavano il tasso soglia ($2,59 + 4,59 = 7,18$; $7,18 > 5,09$), i Sigg.ri [redacted] chiedevano che venisse accertata l'illiceità del contratto *de quo*, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi e non sul mero capitale e, conseguentemente che venisse dichiarata la nullità del contratto medesimo, nella parte in cui si determina la corresponsione degli interessi, con la sua derubricazione in prestito a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1815, II comma, c.c.

¹ Successivamente, con atto di frazionamento a rogito del Notaio Dott. Annunziata Morico, diviso in due quote di €. 246.332,68 ognuna, da estinguersi autonomamente dai Sigg.ri Nicusanti Lucia e Nicusanti Mauro.

Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio la Banca di Credito Cooperativo di Fano Soc. Coop., la quale, contestando integralmente l'avversa pretesa, eccepiva, preliminarmente il mancato esperimento della procedura di mediazione; mentre, nel merito, eccepiva che la sua condotta era stata pienamente lecita e che la ricostruzione fornita da parte attrice, la quale, conduceva a calcolare due volte la componente del tasso corrispettivo, era completamente fuorviante. Infine, eccependo l'inadeguatezza del corredo documentale fornito da parte attrice, la Banca di Credito Cooperativo di Fano Soc. Coop, chiedeva che la domanda attorea venisse integralmente rigettata, in quanto infondata.

Il procedimento di mediazione si concludeva con esito negativo, dunque la causa veniva istruita mediante prove documentali e CTU contabile del Dottore Commercialista Francesco Bartolucci. All'udienza del 19.04.2018, previa concorde richiesta delle parti, questo Giudicante fissava per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e, per la decisione *ex art. 281 sexies c.p.c.* l'udienza del 12.07.2018, con termine sino a dieci giorni prima per note conclusive, le quali venivano ritualmente depositate da entrambe le parti.

In diritto

Deve, preliminarmente, essere precisato che questo Giudicante ritiene di doversi attenere al consolidato e, pressochè unanime orientamento di merito secondo il quale, ai fini della verifica dell'usurarietà di un contratto di mutuo non è valida la formula di calcolo data dalla sommatoria degli interessi convenzionali e quelli moratori (Trib. Milano 28 settembre 2016, n. 10450; Trib. Bologna 6 settembre 2016, n. 20802; Trib. Monza, Sez. I, 9 giugno 2016, n. 1688; Trib. Livorno 3 maggio 2016, n. 573; Trib. Milano, Sez. VI, 8 marzo 2016, n. 3021). Invero, le due tipologie di interesse non possono essere poste sul medesimo piano in quanto aventi funzione diversa: gli interessi convenzionali rappresentano il prezzo dell'operazione di mutuo e il vantaggio che il mutuante riceve nel sinallagma contrattuale; mentre gli interessi moratori costituiscono il prezzo del ritardo addebitabile al debitore nell'ipotesi in cui il rapporto entri nella sua fase patologica e, cioè quando il mutuatario non corrisponde tempestivamente quanto dovuto per la restituzione del denaro ricevuto in prestito (in tal senso Trib. Monza, Sez. I, 1° settembre 2016; Trib. Monza, Sez. III, 2 luglio 2016).

Ciò posto, nel caso di specie, è stata esperita apposita CTU contabile volta a determinare la liceità degli oneri applicati dall'odierna convenuta, dalla quale, con riferimento ai quesiti posti (Cfr. elaborato peritale del 28.02.2018), è emerso che:

- 1 – 2. la Banca di Credito Cooperativo di Fano Soc. Coop., oltre al tasso corrispettivo, non ha chiesto, in aggiunta a questo, anche il tasso moratorio;
3. il tasso corrispettivo pattuito alla data di stipula non travalica il tasso soglia;

4. l'ISC (indicatore sintetico di costo) dichiarato non supera il tasso soglia, in quanto esso è compreso, ovvero inferiore a quest'ultimo;
5. il tasso di mora non supera il tasso soglia;
6. non vi è alcuna usura originaria in quanto l'interesse di mora è compreso, ovvero inferiore al tasso soglia;
7. non vi è alcuna usura sopravvenuta in quanto il TEG è inferiore al tasso soglia minimo, ovvero ai tassi soglia di ogni trimestre;
8. l'ISC dichiarato, pari a 2,6600%, è inferiore all'ISC rilevato, ovvero al TEG, pari a 2,6913% con una differenza di 0,0313%;
11. l'ammontare degli interessi usurari corrisposti è pari ad €. 0,00;
12. i mutui contratti dai Sigg.ri [redacted] non sono estinti ma, il debito residuo di tali mutui è inferiore a quanto richiesto dalla Banca mutuante in quanto i debitori hanno pagato somme in conto interessi in esubero, per effetto della discrasia tra il tasso ISC dichiarato e quello effettivo (come da precedente punto 8.), con la conseguenza che tali maggiori somme devono essere imputate a riduzione del debito residuo.

Pertanto, ritenuto che le conclusioni cui è giunto il CTU Dott. Comm. Francesco Bartolucci debbano essere pienamente condivise, va rilevato che, nel caso di specie, non risulta applicato alcun tasso di interesse usurario (Cfr. quesiti nn. 1,2,3,4,5,6,7, e 11 elaborato peritale), ma risulta una discrasia tra l'ISC dichiarato e quello effettivo (Cfr. questo n. 8 elaborato peritale).

Orbene, posto che l'ISC esprime il costo complessivo del mutuo, il quale tiene conto non solo del tasso di interesse applicato al finanziamento, ma anche di tutte le spese di natura bancaria che la parte finanziata sostiene, e che, pertanto, altro non è che il TAEG effettivamente praticato dall'istituto; si rammenta che la sua inesatta indicazione comporta la violazione delle norme di trasparenza di cui all'art. 116 TUB, il quale, per l'appunto, impone all'intermediario una precisa indicazione delle clausole contrattuali; con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento mediante l'applicazione del tasso imposto dalla legge, ovvero il tasso minimo/massimo dei Bot ai sensi del successivo comma 7, lettera a), art. 117 TUB (in tal senso, Tribunale di Chieti, sentenza n. 230 del 23.04.2015). Di talchè dalla consulenza del citato perito (Cfr. Tab. 14 e 15) si ricava che gli importi dovuti dai Sigg.ri [redacted], al netto delle differenze emerse in applicazione dei tassi minimi Bot, al 12.12.2017, sono rispettivamente i seguenti: €. 163.903,91 ed €. 171.748,36.

Ne consegue che, detratte le rate comprensive di interessi in esubero pagati dal 12/12/2017 sino ad oggi (Cfr. Doc. 1 e 2 note conclusive parte attrice), le quali, si rammenta, debbono essere rideterminate

mediante l'applicazione del tasso minimo dei Bot (così come da elaborato peritale); il debito residuo di parte attrice si attesta, definitivamente, a:

- €. 157.384,77 a carico del Sig. M.;
- €. 163.081,47 a carico della Sig.ra

avendo, i medesimi corrisposto, sino ad oggi, interessi in esubero per €. 45.281,60 il Sig. I e per €. 49.115,55 la Sig.

L'accoglimento parziale della domanda, tenuto conto che è stata riscontrata l'applicazione di interessi usurari, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ivi comprese, in via definitiva, le spese di Ctù come già liquidate in corso di causa.

PQM

Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al Rgn. 3273/2015, promossa dai Sigg.ri nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Fano Soc. Coop. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto accerta e determina il credito di parte convenuta in €. 157.384,77 nei confronti del Sig. i, e in €. 163.081,47 nei confronti della Sig.
- 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite ivi comprese le spese di Ctù come già liquidate da separato decreto.

Pesaro, 12 luglio 2018

Il Giudice
dott. Flavia Mazzini